



CITTA' DI SALUZZO

Tel. centralino: 0175-211311 Fax: 0175-211328

Partita IVA e Codice fiscale: 00244360046

<http://www.comune.saluzzo.cn.it>

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
- LAVORI PUBBLICI
UFFICIO DEL DIRIGENTE LL.PP.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero del registro generale: 351 del 13 marzo 2017

Numero particolare per settore: 146

Oggetto: Determina di impegno e liquidazione di spesa - Importo di euro 1.065,06 - Fornitura aggiornamento software Edilclima EC643-740-774 - Codice CIG: ZB41DBFE1C - Ditta EDILCLIMA S.R.L., Via Vivaldi, 7 - 28021 BORGOMANERO (NO) P.IVA 00460470032 - Art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 - Responsabile unico del procedimento: Nova Per.Ind. Marcello

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 81 del 21/12/2016 con la quale è stato approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 e l'Elenco Annuale dei lavori relativi all'anno 2017;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 83 del 21/12/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019;

Dato atto che a far data dal 1° maggio 2006 il Settore "Governo del Territorio" comprendente i Lavori Pubblici è stato assegnato al Dirigente a contratto Arch. Tallone Flavio;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne

sono alla base;

Visto l'articolo 3 della Legge n° 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

Richiamato il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”;

Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

Visti:

- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali / luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

Tenuto conto che l'art. 36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs. n° 50/2016 stabilisce al comma 2 che “*Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: ... a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;*

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs.

50/2016;

- b) nel caso in specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.lgs 50/2016, ai sensi del quale “ *Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza* ”;

Rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la Linea Guida n° 4 di attuazione del D.Lgs n° 50/2016 approvata dal Consiglio dell'ANAC con delibera n° 1097 del 26/10/2016 recante le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici, la quale prevede:

- all'art. 3.1: “*L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, ... in conformità all'art. 36, comma 2 del D.Lgs 50/2016*”;
- all'art. 3.1.3: “*In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico ... per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.*”

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 119 del 10/08/2016 con la quale si sono approvate le linee guida relative a “*Misure organizzative in materia di trasparenza e standardizzazione delle procedure, per attuazione transitoria del nuovo codice dei contratti pubblici – Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Indirizzi*”;

Rilevato inoltre che:

- 1) per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l'articolo 1, comma 501, della Legge n. 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del D.L. n.

90/2014, convertito in Legge n. 114/2014 e s.m.i., si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: “ *Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro* ”;

- 2) l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: “ *le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]* ”;
- 3) il permanere l'obbligo di avvalersi del Me.P.a. come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione sia ricompresa nel Me.P.a.;

Dato atto che:

- il Settore Governo del Territorio – LL.PP, per le proprie attività di progettazione di opere pubbliche, è in possesso di alcuni software della “edileclima engineering e software” per i calcoli antincendio;
- i software EC 643,740 e 774 necessitano di aggiornamento per essere conformi alle normative in materia in vigore;

Analizzato il mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni - MePA - ed appurato che la fornitura dei software di cui trattasi non figurano tra le categorie merceologiche acquistabili;

Visto il preventivo di spesa della società Edilclima engineering e software s.r.l. di via Vivaldi civico 7 a Borgomanero (NO) per un totale netto di €. 873,00, oltre al rimborso dell'I.V.A 22% di €. 192,06 per un totale complessivo di €. 1.065,06, ritenuto congruo;

Dato atto che:

- per l'acquisizione della fornitura di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento della medesima ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;
- l'importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore a 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all'affidamento dell'appalto della fornitura in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara in quanto le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di:
 1. non appesantire le procedure in apporto al limitato importo della spesa;
 2. perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione del procedimento amministrativo;
 3. acquisire la fornitura quanto prima al fine di aggiornare i software del Settore Governo del Territorio - LL.PP, per essere conformi alle normative in materia in vigore;
 4. coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n° 50/2016;
 5. i principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. n° 50/2016 sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePa gestito dalla Consip, in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte della Consip;
 6. sulla base dell'esame del MePa non è stato possibile individuare il servizio/fornitura che risponde alle esigenze della stazione appaltante, dispone delle caratteristiche che si intendono conseguire, ed è economicamente più conveniente;

Viste le disposizioni di cui all' articolo 183 comma 8 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e

s.m.i. che prevede l'obbligo a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si dà atto che:

- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte in conto capitale del bilancio di esercizio annuale;
- a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto con riguardo agli stanziamenti di bilancio:
 - a) La spesa complessiva di Euro 1.065,06, impegnata con l'atto in oggetto indicato, risulta prevista nel bilancio e nei programmi di spesa approvati;
 - b) La stessa risulta finanziata con le seguenti risorse: Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2017 – Gestione Residui Passivi 2017, al Tit. 2°, Missione 01, Programma 06, Cap. 12.062/10 avente ad oggetto “fondo innovazione ex art. 113 D.Lgs 50/2016 – acquisto software”;

Con riguardo alle regole del pareggio di bilancio la preventiva verifica viene effettuata congiuntamente ai servizi finanziari dell'Ente, sulla base dei seguenti elementi di massima necessari per poter correttamente stimare i flussi di entrata/uscita collegati all'intervento:

a1) - l'attuazione dell'intervento comporta la seguente tempistica di massima:

Tempo previsto esecuzione/consegna: 20 giorni;

Tempi di pagamento secondo le seguenti tempistiche previste:

- 100% pari ad €. 1.065,06 entro 30 giorni dal ricevimento della fattura;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Richiamato l'articolo 183 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamato il D.Lgs n° 50 del 18/04/2016;

Richiamato il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal Responsabile Unico del Procedimento NOVA Per. Ind. Marcello.

DETERMINA

1. Di affidare, per le motivazioni di cui alle premesse, alla Ditta Edilclima engineering e

software s.r.l. di via Vivaldi civico 7 a Borgomanero (NO) (P.IVA 00460470032), la fornitura dell'aggiornamento dei software in argomento per un totale complessivo di €. 1.065,06;

2. Di impegnare, a favore della suddetta ditta, la somma complessiva di €. 1.065,06 imputandola al Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2017 – Gestione Residui Passivi 2017, al Tit. 2°, Missione 01, Programma 06, Cap. 12.062/10 avente ad oggetto “fondo innovazione ex art. 113 D.Lgs 50/2016 – acquisto software”;
3. Di dare atto per quanto precisato in premessa che vengono rispettate le disposizioni previste dall'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e s.m.i.
4. Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione trasparente”
5. Di trasmettere copia della presente determinazione alla Prefettura di Cuneo, ai sensi dell'art. 135, 2° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
6. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è NOVA Per. Ind. Marcello, il quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente Determinazione ai sensi dell' art. 31 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 6 della legge 07/08/1990 n° 241.

Saluzzo, lì 09.03.2017

IL DIRIGENTE
Settore Governo del Territorio LL.PP.
F.to TALLONE Arch. Flavio

UFFICIO RAGIONERIA

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento, se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, dando atto della verifica preventiva inerente la compatibilità dei pagamenti conseguenti con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti della normativa prevista dall'art. 183 comma 8 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

Saluzzo, 13.03.2017

IL DIRIGENTE
dei Servizi Finanziari
F.to NARI Dott.ssa Lorella

La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet del Comune – sezione Albo Pretorio – ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e cioè dal **14.03.2017 al **29.03.2017****

Comunicato alla Prefettura: in data **14.03.2017**

prot. n. **9120**

Trasmessa copia all'Ufficio Ragioneria